



PROVINCIA DI SIENA

Settore Viabilità e OO.PP.
Servizio Viabilità' – Area 3 Centro-Sud
Piazza Duomo, 9- 53100 SIENA

CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTI MEDIANTE PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Responsabile Unico del Progetto: Arch. Massimo Betti

Siena, Gennaio 2024

PARTE I – DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI	4
Capo I	4
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	4
Art. 1 – Oggetto della concessione	4
Art. 2 – Descrizione delle prestazioni inerenti all’attività di ripristino	4
Art. 3 – Luoghi di esecuzione del Servizio	6
Art. 4 – Durata e Remunerazione del Servizio	6
Art. 5 – Costi del Servizio	7
Capo II	8
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO	8
Art. 6 – Requisiti di Partecipazione	8
Art. 7 – Proposta di Aggiudicazione	11
Art. 8 – Contenuto dell’Offerta	13
Art. 9 – Documentazione richiesta per stipula del contratto	13
Capo III	15
CONTRATTO DI CONCESSIONE	15
Art. 10 – Stipula del Contratto	15
Art. 11 – Documenti facenti parte integrante del contratto	15
Art. 12 – Spese Contrattuali	15
Art. 13 – Garanzia Provvisoria e Garanzia Definitiva	15
Capo IV	16
ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE	16
Art. 14 – Inizio e Durata dell’esecuzione	16
Art. 15 – Obblighi del Concessionario del Servizio	16
Art. 16 – Obblighi in materia di tutela Ambientale	16
Art. 17 – Obblighi del Concessionario nei confronti del Personale addetto	16
Art. 18 – Responsabilità e Assicurazione	17
Art. 19 – Sicurezza nei Luoghi di Lavori	17
Art. 20 – Controlli e Vigilanza in corso d’esecuzione	18
Art. 21 – Richiami e Diffide in corso d’esecuzione	18
Art. 22 – Sciopero	18
Art. 23 – Accesso alla Documentazione relativa l’intervento	18
Capo V	19
PENALITA’	19
Art. 24 – Penalità: fattispecie e importi	19
Art. 25 – Penalità: modalità di applicazione	19
Capo VI	20
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	20
Art. 26 – Revoca della concessione – Risoluzione del contratto e recesso	20
Art. 27 – Esecuzione in Danno	20
Art. 28 – Divieti	21
Art. 29 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari	21
Art. 30 – Variazione della Ragione Sociale	21
Art. 31 – Modalità del Provvedimento di Risoluzione	21
Capo VII	22
DISPOSIZIONI FINALI	22

Art. 32 – Disposizioni Anticorruzione e Antimafia	22
Art. 33 – Trattamento dei Dati	22
Art. 34 – Norme di Rinvio	22
Art. 35 – Controversie e Foro competente	22

Parte I – DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Capo I CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Art. 1 – Oggetto della concessione

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra la Provincia di Siena e l'Impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 65 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, risultato aggiudicatario della procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento mediante concessione delle prestazioni inerenti al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed ambientale, mediante pulitura dell'area interessata da incidenti stradali, lungo la rete viaria di competenza provinciale di circa 1.552,69 Km.

Il servizio oggetto della presente concessione consiste in una serie di attività finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza ed ambientale delle strade dove si sono verificati incidenti stradali

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023 il C.C.N.L. da applicare al presente appalto riguarda il contratto del Settore Commercio.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente C.C.N.L. da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello di cui sopra indicato: in tal caso, prima dell'aggiudicazione, verrà acquisita la dichiarazione con la quale l'operatore economico s'impegna ad applicare il C.C.N.L. territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele, dichiarazione quest'ultima da verificare anche con le modalità di cui all'art 110 del citato D. Lgs. 36/2023.

Art. 2 – Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino

Il Concessionario è tenuto ad assicurare l'apertura di una Centrale Operativa dotata di un numero verde in funzione 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno, in rete con centri subordinati ubicati su tutto il territorio provinciale.

Premesso che in qualsiasi tipo di intervento, il concessionario dovrà assolutamente mettere in atto tutte le operazioni necessarie per la messa in sicurezza del tratto stradale teatro del sinistro, il servizio sarà distinto nelle seguenti tipologia di interventi:

- a) Intervento standard: ossia il ripristino della sicurezza stradale e viabilità mediante bonifica con mezzi e prodotti idonei, con aspirazione dei liquidi riversati sul manto stradale, aventi anche caratteristiche inquinanti, recupero dei detriti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili e dispersi sul manto stradale; ripristino della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, nonché di qualsivoglia altra struttura atta a garantire la sicurezza della circolazione veicolare, ripristinando lo stato dei luoghi come si presentava prima dell'evento incidentale; questo tipo di prestazione comporta la possibilità di recupero dei costi dalle compagnie assicurative.
- b) Intervento con perdita di carico: ossia il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti o anche in assenza di incidente stradale, che comporti la compromissione della sicurezza stradale, con la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti, attraverso l'attuazione di ogni attività a tale scopo necessaria; questo tipo di prestazione comporta la possibilità di recupero dei costi dalle compagnie assicurative.
- c) Riparazione e/o fornitura e sostituzione delle parti dei manufatti stradali, delle pertinenze e delle strutture stradali danneggiate da incidenti stradali (segnaletica, guard rails, lampioni, recinzioni, cordoli, etc.): attività di ripristino delle infrastrutture, che a seguito del verificarsi di incidenti, comportano il danneggiamento di segnaletica, guard rails, lampioni, etc.; questo tipo di prestazione comporta la possibilità di recupero dei costi dalle compagnie assicurative.
- d) Interventi in contesto di criticità: consistenti nella pulizia della piattaforma stradale in caso di "gravi sversamenti" o dispersione di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche comunque trasportate, richiedenti la bonifica del territorio ovvero situazioni tali da potersi definire "incidenti rilevanti" ai sensi della Legge 334/1999 purché vengano forniti i dati identificativi del/i veicolo/veicoli coinvolti nel sinistro e gli estremi delle rispettive Compagnie di Assicurazione per la responsabilità civile/trasporto. Posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, con segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale della Provincia di Siena e/o degli Organi di Polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili Urbani, ecc) e al recupero del materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale.

L'aggiudicatario avrà inoltre l'obbligo di fornire e posizionare, nel più breve tempo possibile, la segnaletica verticale necessaria per situazioni di emergenza per la protezione di punti specifici a seguito dell'incidente stradale e la segnaletica verticale necessaria per la sicurezza dell'intervento, ai sensi del decreto ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 Luglio 2002.

L'affidamento include l'attività di rimozione dalla strada dei veicoli leggeri e pesanti danneggiati a seguito del sinistro e il loro posizionamento in sicurezza sulla rete stradale, in attesa di trasporto per la destinazione finale (es. autofficina, demolitore ecc.). Le relative spese saranno a carico del proprietario del mezzo.

La Provincia di Siena e l'aggiudicatario concorderanno nel corso di appositi incontri periodici, i miglioramenti e le misure correttive al fine di ottimizzare le modalità degli interventi. L'aggiudicatario a tale scopo dovrà fornire trimestralmente, e alla scadenza del servizio, un rapporto circa gli interventi effettuati contenente almeno i seguenti dati:

- la data del sinistro;
- il punto di fermo dei veicoli incidentati;
- Organi di Polizia presenti sul luogo del sinistro;
- l'ora della chiamata;
- l'orario di arrivo degli operatori sul luogo dell'intervento;
- il numero di operatori intervenuti;
- la durata dell'intervento;
- la targa del veicolo e/o veicoli coinvolti nel sinistro stradale;
- l'elenco di eventuali danni alle infrastrutture

2.1 - Modalità Operative del Servizio

Ogni intervento di ripristino post-sinistro stradale avrà inizio al termine dei rilievi da parte degli Organi di Polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili urbani, ecc.), ovvero dopo la constatazione amichevole fra le parti coinvolte, tranne che in casi di urgenza venga diversamente richiesto dagli stessi organi di Polizia intervenuti sul luogo.

Se non effettuato lo spostamento di veicoli coinvolti nell'incidente da parte dei rispettivi conduttori o soggetti terzi da questi incaricati, l'aggiudicatario dovrà, innanzitutto, provvedere a liberare la carreggiata dai veicoli incidentati o quant'altro presente; in questo caso i costi saranno a carico dei proprietari dei veicoli.

In tutti i casi d'intervento l'aggiudicatario si impegna a svolgere tutte le specifiche attività, di cui al presente Capitolato, in modo tale da non costituire o determinare situazioni di pericolo o intralcio per la viabilità.

L'aggiudicatario dovrà svolgere il servizio senza oneri e spese a carico della Provincia di Siena, rispettando i profili della sicurezza della circolazione e del rispetto dell'ambiente, assicurando in particolare:

- fornitura e posizionamento, nel più breve tempo possibile e, secondo quanto imposto dal vigente Codice della Strada, di segnaletica stradale per situazioni di emergenza, transenne, ecc. per la protezione di punti singolari a seguito di incidente o altro evento pericoloso per la circolazione stradale con rimozione di materiali o manufatti divelti (segnali stradali, pali illuminazione, guard-rail, parti di autovetture, cordone stradali, alberature ecc);
- pulitura e bonifica straordinaria della piattaforma stradale con mezzi e prodotti idonei, anche nel caso di sversamento di liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti in sinistro stradale;
- pulizia e bonifica straordinaria della sede stradale e sue pertinenze in caso di gravi sversamenti o dispersione di merci o materie pericolose/infettati/tossiche, comunque trasportate, richiedenti la bonifica de territorio in situazioni tali da potersi definire "incidenti rilevanti" ai sensi del D.Lgs. 334/99, nel rispetto della vigente normativa in materia;
- lavaggio della pavimentazione con tensioattivi ecologici, non dannosi per la pavimentazione stradale;
- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale, (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiere, metallo, ecc);
- recupero e smaltimento (nel rispetto delle norme vigenti in materia di trasporto e smaltimento), di rifiuti di origine animale o di altra natura e di ogni altro materiale rilevante ai fini della normativa igienico - sanitaria e ambientale, disperso nell'ambito stradale;
- ogni altra attività necessaria al reintegro delle matrici ambientali a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale e sulle sue pertinenze
- la rimozione del cantiere stradale e la riapertura al traffico veicolare nel rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale. A tal fine il concessionario dovrà provvedere altresì ad adottare ogni utile accorgimento atto ad evitare e, se del caso, a rimuovere pericoli per la circolazione stradale. Nello specifico, qualora l'intervento disposto abbia prodotto la presenza e persistenza in carreggiata o nelle aree di circolazione pedonale, di liquidi che, in condizioni meteo avverse possano favorire la formazione di ghiaccio, il Concessionario dovrà altresì provvedere al trattamento antigelo della zona interessata dall'intervento mediante spargimento di sali fondenti o loro miscele al fine di prevenire o eliminare la scivolosità dei piani viabili o percorribili.

In base all'iter procedurale sopra delineato l'aggiudicatario dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 152 del 2006 "*Norme in materia di tutela ambientale*" e successive modifiche ed integrazioni, e di ogni altra norma emanata in materia nel corso di validità dell'affidamento.

L'aggiudicatario dovrà altresì impegnarsi al pieno rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Il personale addetto alle operazioni su strada dovrà essere dotato di vestiario D.P.I. che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità di tutte le dotazioni previste dal D.Lgs. n.81 del 2008 "*Attuazione art. 1 Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia*

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. del 9. 6.1995.

2.1.1 Prestazioni ulteriori

Nel caso di incidenti per i quali sia stato possibile identificare i veicoli coinvolti, dovranno essere effettuate, nel minor tempo possibile, le seguenti attività:

- riparazione e sostituzione di segnaletica verticale rovinata a seguito di sinistro stradale;
- riparazione e sostituzione di pali di illuminazione pubblica, muri, rovinati a seguito di sinistro stradale;
- riparazione e sostituzione di guard-rail e/o cordone stradali, e/o cancellate, recinzioni, rovinati a seguito di sinistro stradale;
- ripristino della strada (carreggiata, banchine, ripe, scarpate, canalette, pozzetti e tombini, ecc.) danneggiati a seguito del sinistro;

I suddetti interventi, in caso di impossibilità di identificare il veicolo responsabile del danneggiamento, potranno comunque essere effettuati a cura e spese del concessionario ed in tal caso saranno oggetto di valutazione per affidamento del servizio.

N.B. S'invitano i candidati non autonomamente abilitati all'esecuzione delle prestazioni successive (es. attività non presente in visura) a voler prudenzialmente indicare la volontà di procedere al subappalto delle stesse, ed a prescindere dal fatto che ritengano queste attività come mero sub-contratto, si da scongiurare qualsivoglia problematica in fase esecutiva. Non è necessaria l'indicazione della terna dei subappaltatori

2.2 - Modalità di Attivazione del Servizio

I tempi di intervento non dovranno superare i limiti temporali stabiliti dal presente Capitolato, dal momento che l'affidamento riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale.

Gli interventi possono essere richiesti dal personale della Provincia di Siena e/o dagli Organi di Polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili Urbani, ecc), attraverso comunicazione telefonica al numero verde della Centrale Operativa dell'aggiudicatario.

I tempi di intervento dovranno essere contenuti al massimo entro i 45 minuti (30 minuti), (come meglio indicato all'art. 14) e comunque nel tempo offerto in sede di gara, dalla richiesta, a tale scopo il concessionario dovrà disporre, dall'avvio del servizio, di presidi operativi su tutto il territorio provinciale, con mezzi e personale specializzati.

Nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non sia immediatamente venuta a conoscenza dell'incidente, mentre sono intervenuti gli Organi di Polizia che hanno provveduto a chiamare l'aggiudicatario, questo avrà comunque l'onere di informare l'Amministrazione Provinciale dell'intervento effettuato.

L'aggiudicatario è altresì tenuto a verificare che l'incidente si sia verificato sulle strade di competenza della Provincia di Siena; non dovranno essere oggetto di intervento sinistri non rientranti sulle strade di competenza. A tale scopo sarà fornito all'aggiudicatario un elenco e una mappa stradale di tutta la Provincia di Siena.

La Centrale Operativa dell'aggiudicatario al momento di ricezione della richiesta telefonica dovrà attivare la squadra di ripristino più vicina per ristabilire le condizioni di sicurezza e di viabilità post-sinistro nei tempi più rapidi.

Art. 3 – Luoghi di esecuzione del Servizio

Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade provinciali e regionali di competenza della Provincia di Siena, come dettagliato nell'elenco strade allegato.

Art. 4 – Durata e Remunerazione del Servizio

La concessione del servizio avrà la **durata di anni 3 (tre) decorrenti** dalla data di stipulazione del relativo contratto, tra la Provincia di Siena e l'aggiudicatario della procedura di gara e concessionario del servizio, ovvero dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza.

Il contratto non è soggetto a rinnovo tacito ai sensi del D.Lgs 36/2023.

In caso di necessità e qualora sussistano i presupposti di legge, su disposizione del RUP, si può richiedere l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 del contratto nelle more della stipulazione, previo, in ogni caso, accertamento sulla capacità dell'aggiudicatario e la costituzione della cauzione di cui all'art. 117 dello stesso D.lgs. n. 36/2023.

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs 36/2023, il valore presunto annuale della concessione è stimato, sulla base della sinistrosità media rilevata negli anni, al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile, sulle strade di competenza dell'Ente in **Euro 140.000,00 (Euro centoquarantamila/00) annui dei quali Euro 56.000,00 (euro cinquantaseimila/00) annui per costi della manodopera**, per un totale triennale di **Euro 420.000,00 (Euro quattrocentoventimila/00) dei quali Euro 168.000,00 (euro centosessantottomila/00) per costi della manodopera** (non soggetti a ribasso).

Il valore è puramente indicativo, ed è stato calcolato sulla base di una stima presunta ricavata da dati storici negli anni 2022/2023, al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile, sulle strade di competenza, è stato stimato al mero fine di dimensionare i requisiti di partecipazione alla gara, dell'individuazione delle soglie e delle procedure di gara ai

sensi dell'art. 14 e dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, e ai fini dell'acquisizione del CIG, della garanzia provvisoria e la garanzia definitiva

Il valore annuo della concessione stimato non è idoneo a costruire alcuna aspettativa giuridicamente qualificata in capo all'aggiudicatario né comporta alcune garanzie da parte della Provincia committente, che tale importo corrisponda effettivamente a quello ricavabile dall'esecuzione del presente contratto: esso potrà pertanto discostarsi anche in maniera sostanziale, ovvero in difetto o in eccesso anche oltre il 20% senza che il concessionario possa chiedere compensi o indennizzi di qualsiasi natura

Art. 5 – Costi del Servizio

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) allegato I.1 del D.lgs. 36/2023, il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente nel “diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”. Lo svolgimento del servizio, ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs. n. 36/2023, non dovrà comportare nessun onere economico a carico della Provincia di Siena. Il Concessionario si assumerà completamente il rischio d'impresa relativo alla gestione. I costi saranno sostenuti dalla Compagnie di Assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

In caso di incidenti per i quali sia stato possibile identificare i veicoli coinvolti, la Provincia di Siena, a seguito di effettuazioni degli interventi di ripristino, surrognerà il concessionario nei diritti allo stesso spettanti verso i conducenti responsabili del sinistro e verso le compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati (**art. 1201 c.c.**). Il concessionario sarà pertanto legittimato a rivalersi per i costi degli interventi effettuati, direttamente nei confronti dei conducenti dei veicoli e/o delle relative compagnie assicuratrici. In ogni caso, il concessionario nulla avrà a pretendere dalla Provincia di Siena qualora non risultasse possibile ottenere in tutto o in parte il pagamento richiesto.

I costi degli interventi conseguenti ad incidenti per i quali non sia stato possibile identificare i veicoli coinvolti, non potranno comunque essere addebitati alla Provincia di Siena e resteranno a carico del concessionario, che non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l'intervento.

In caso di intervento conseguente ad un incidente privo di sversamento e/o detriti solidi dispersi, nulla sarà richiesto alla Provincia di Siena, alle Compagnie di Assicurazione, oppure ai cittadini.

Capo II

MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Art. 6 – Requisiti di Partecipazione

Possono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio oggetto della presente concessione i soggetti indicati all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023, iscritti alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell'appalto (coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali e per l'attività di bonifica ambientale dei siti inquinati) purché in possesso della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché di adeguata capacità economico-finanziaria e capacità tecnica e professionale.

6.1 - Requisiti generali e professionali:

- di essere in possesso dei requisiti di moralità di cui agli articoli 94, 95, 96 e 97 del D.Lgs 36/2023;
- di essere iscritta presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente territorialmente, per l'attività coerente con quella in affidamento;
- di essere iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 2 "trasporto di rifiuti in conto proprio", ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 per le operazioni di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto;
- di essere iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 5, "raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi" ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 — Codice dell'Ambiente - come da parere ANAC 28 del 06 giugno 2014;
- di essere iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 8 "attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi", ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente);
- di essere iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali categoria 9 "bonifica di siti", come previsto dall'art. 8 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 406 del 28/04/1998 come da parere ANAC n. 82 del 23 aprile 2014;
- di garantire la disponibilità di una centrale operativa con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale in h 24, per 365 giorni/anno, con numero verde gratuito a disposizione dei soggetti interessati (forze dell'ordine, enti gestori/proprietari di strade);
- di garantire il possesso di copertura assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per l'eventuale non corretta esecuzione degli interventi oggetto di concessione con massimale non inferiore a Euro 5.000.000;
- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare la normativa prevista dal D. Lgs 285/92 (codice della Strada) e del D. Lgs 81/08 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro) nonché garantire capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro normativo vigente;

6.2 - Requisiti Tecnici:

La particolare natura del servizio in concessione rende necessario che l'affidatario risulti in possesso di una specifica e adeguata struttura imprenditoriale, nonché di un'elevata specializzazione volta ad assicurare sia la tempestività che l'adeguatezza tecnica dell'intervento, che potrà essere gestito direttamente, ovvero coordinando apposite strutture operative funzionalmente collegate e localizzate in vari punti del territorio.

Il Concessionario pertanto dovrà possedere, o essere in grado di predisporre ed organizzare, una "struttura operativa" con le caratteristiche tecniche descritte nel presente articolo. Tali caratteristiche richieste sono da considerarsi requisiti minimi ed essenziali per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.

In forma sintetica la "struttura operativa" a disposizione del Concessionario, dovrà essere la Segue:

6.2.1. Centrale Operativa (CO)

Organo gestionale, in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno (almeno una linea dedicata), deputato a ricevere telefonicamente, dal personale indicato dal personale della Provincia di Siena e\o dagli organi di Polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili Urbani, ecc.), la richiesta di intervento di messa in sicurezza, garantendo sempre tempi tempestivi di risposta per tutte le chiamate.

Non dovrà avere sede necessariamente all'interno della Provincia, ma dovrà sempre essere in grado di contattare e di assegnare l'intervento al Centro Logistico Operativo perché intervenga sul luogo del sinistro stradale nel tempo più breve, o comunque nei tempi garantiti in sede di offerta tecnica.

6.2.2. Centro Logistico Operativo (CLO)

Organo operativo, dislocati nel territorio deputato, ricevuta la segnalazione dalla Centrale Operativa, ad organizzare l'intervento di messa in sicurezza, eseguendo direttamente l'intervento, o attivando i competenti veicoli polifunzionali attrezzati; il tutto garantendo sempre il rispetto delle tempistiche di intervento; nel caso in cui, per particolari situazioni (ad esempio gravi sversamenti, ecc.), non sia sufficiente l'intervento del semplice mezzo polifunzionale, dovrà attivare e far giungere sul luogo i necessari ulteriori mezzi d'opera o macchine operatrici per eseguire la completa messa in sicurezza del luogo del sinistro.

Per il servizio oggetto del presente Capitolato il Concessionario dovrà avere a disposizione un numero di Centri Logistici Operativi minimo pari a quattro.

Ogni Centro Logistico Operativo dovrà essere dotato di almeno un veicolo polifunzionale attrezzato.

In ciascun Centro Logistico Operativo, salvo differenti accordi tra le parti, dovranno essere inoltre stoccati tutte le attrezzature, la segnaletica ed i materiali (nastri, picchetti, polvere assorbente, ecc.) necessari allo svolgimento degli interventi di messa in sicurezza, ad integrazione e/o di riserva di ciò che è già in dotazione di ciascun veicolo polifunzionale di competenza.

In sede di offerta tecnica, l'operatore economico dovrà indicare il numero e la dislocazione dei CLO che dovranno essere idonei a garantire il rispetto dei tempi massimi di intervento previsti dal presente capitolato, o della minor tempistica offerta.

6.2.3. Veicoli polifunzionali attrezzati (VPA)

Veicoli operativi, attrezzati come indicato nel successivo articolo 6.2.6, deputati ad eseguire l'intervento di messa in sicurezza del luogo del sinistro stradale.

Per il servizio oggetto del presente Capitolato, ogni Centro Logistico Operativo dovrà avere a disposizione almeno un veicolo polifunzionale attrezzato.

6.2.4. Veicoli operativi specifici (VOS)

Mezzi d'opera o macchine operatrici (escavatore, terna, autobotte per aspirazione di inquinanti o per lavaggio carreggiata, gru, ecc.) specifiche per quegli interventi di messa in sicurezza e pulizia non eseguibili solamente con i veicoli di cui al punto precedente, quali, ad esempio, i gravi sversamenti e le perdite di carico di grossa entità.

Tali mezzi non devono essere ad esclusiva disposizione del servizio in oggetto, né necessariamente in deposito presso il centro operativo e/o di proprietà del Concessionario, ma quest'ultimo, in caso di necessità, deve essere in grado di far giungere sul luogo del sinistro stradale lo specifico mezzo supplementare necessario per la completa risoluzione del problema di messa in sicurezza, il tutto sempre nel rispetto delle tempistiche previste e senza oneri per la Provincia.

6.2.5. Ufficio per la gestione amministrativa degli interventi

Ufficio, dotato di adeguato personale, con il quale la Provincia di Siena si interfacerà con il Concessionario, per la gestione amministrativa degli interventi (scambio dati, comunicazioni di varia natura, ecc.). Tale ufficio può avere sede anche in corrispondenza della Centrale Operativa o del Centro Logistico Operativo.

6.2.6. Specifiche dei Veicoli

Il Concessionario dovrà garantire il servizio in questione senza oneri per la Provincia di Siena, assicurando la tipologia di interventi descritti precedentemente con l'utilizzazione di uno o più veicoli appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative.

Tali mezzi, conformi alle vigenti prescrizioni di legge, dovranno essere debitamente omologati e possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio, sopradescritto, in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione Provinciale.

Tutti i mezzi utilizzati dovranno essere dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla e di un sistema di illuminazione del sito, teatro del sinistro o di altro evento accidentale, che possono essere attivati nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa e allo stesso tempo la piena sicurezza per il traffico veicolare ed il transito pedonale. Tali mezzi dovranno altresì recare sugli sportelli, o in altro luogo ben visibile, il logo del Concessionario.

Ogni mezzo utilizzato dovrà avere in dotazione:

- a) la segnaletica necessaria, ai sensi della legislazione vigente, per la delimitazione dell'area di cantiere durante le operazioni di pulizia e bonifica del tratto interessato dal sinistro stradale;
- b) la segnaletica necessaria (compresi nastri, picchetti, transenne, new jersey, ecc.) per la protezione di parte della carreggiata o di manufatti danneggiati dal sinistro;
- c) i materiali occorrenti per l'assorbimento dei liquidi sversati e per la pulizia della carreggiata (assorbente, sabbia, ecc.);
- d) l'attrezzatura indispensabile per poter eseguire le operazioni di pulizia e bonifica e segnalazione dell'area interessata dal sinistro stradale;

e) un numero adeguato di operatori, sufficiente a svolgere in tempi brevi tutte le lavorazioni di messa in sicurezza necessarie, nonché conforme a poter operare su strada nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Ad esclusione dei VOS, di cui al precedente art. 6.2.4, tutti i mezzi in dotazione al Concessionario e impiegati per il servizio di cui al presente Capitolato, dovranno essere posti ad esclusiva disposizione del servizio stesso, direttamente del Centro Logistico Operativo, o per il tramite della Centrale Operativa del Concessionario.

Ciascun Centro Logistico operativo, dovrà disporre di almeno un mezzo polifunzionale attrezzato per gli interventi relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro o altro evento.

6.2.7 Prodotti e attrezzature in generale

Il Concessionario dovrà utilizzare prodotti a norma di legge, possibilmente biologici o ecologici e certificati dal Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e possedere attrezzature necessarie e idonee allo svolgimento del servizio in ottemperanza a quanto previsto alla normativa di riferimento.

Dettaglio dei prodotti e delle attrezzature sarà oggetto di valutazione nell'ambito dell'offerta tecnica.

6.3 - Certificazioni di qualità

È obbligatorio e rappresenta requisito di partecipazione il possesso delle seguenti certificazioni, rilasciate da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con indicazione dello scopo coerente con il contratto in affidamento:

- a) certificazione UNI EN ISO 9001/2015;
- b) certificazione UNI EN ISO 14001/2015 o registrazione EMAS;

6.4 - Requisiti di capacità economica - finanziaria (art.100 c.1, lett.b)

Aver realizzato un fatturato globale d'impresa nell'ultimo triennio (2021-2022-2023) di importo complessivo non inferiore al valore della concessione, pari ad **Euro 420.000,00 (Euro quattrocentoventimila/00)**

Il fatturato viene richiesto in quanto trattandosi di concessione di servizio, nel quale il rischio operativo legato alla gestione del servizio è assunto in capo al concessionario, i ricavi rappresentano un indice importante della solidità finanziaria-economica e patrimoniale dello stesso concessionario.

Nel caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti di imprese o Consorzi, il requisito potrà essere posseduto dal Raggruppamento/Consorzio nel suo complesso

6.5 - Requisiti di capacità tecnica-organizzativa (art.100 c.1, lett.c)

Aver gestito negli ultimi tre anni solari (2021-2022-2023) contratti relativi a servizi analoghi per un importo complessivo non inferiore ad **Euro 420.000,00 (Euro quattrocentoventimila/00)**

La comprova del requisito, in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, è fornita mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto;

Laddove tali certificati riportassero al loro interno la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi", potranno essere comunque utilizzati ai fini della comprova dei requisiti e della stipula del contratto.

La comprova del requisito, in caso di servizi prestati a favore di committenti privati è fornita mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

6.6 - Avvalimento

È consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento come previsto dall'art. 104 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 104 comma 10 del D.Lgs 36/2023, L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

6.7 - Subappalto

L'affidamento in subappalto è disciplinato dall'art. 188 del D.Lgs. 36/2023.

Come previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore può affidare in subappalto i lavori in oggetto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36 /2023;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

6.8 – Sub concessione

È ammessa la sub-concessione, se richiesta all'atto dell'offerta, con le indicazioni delle parti del servizio o di attività che l'impresa intende sub concedere, nei termini previsti dal D.Lgs 36/2023.

Art. 7 – Proposta di Aggiudicazione

Il servizio verrà affidato a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 71 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, del D.Lgs. n. 36/2023.

L'amministrazione precedente precisa, che trattandosi di un servizio che non comporta né oneri né costi per l'Amministrazione Provinciale e che non prevede una base d'asta da ribassare, il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto, secondo la sequenza indicata nelle tabelle sotto riportate.

Il punteggio minimo che la relazione tecnica dovrà raggiungere è di 51 punti, mentre il punteggio massimo è di 100 punti. Le offerte che totalizzino un punteggio inferiori a 51 punti saranno automaticamente escluse, in quanto non idonee rispetto ai livelli tecnico-qualitativi richiesti. Nessun compenso spetta alle ditte concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà di questa Amministrazione.

Ai fini della valutazione della relazione tecnica, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale del servizio, il punteggio verrà attribuito in base ad una valutazione proporzionale dei criteri sottoindicati.

L'Amministrazione individua i seguenti elementi che saranno oggetto di valutazione, conferendo a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

A	Organizzazione della struttura aziendale, organizzazione del servizio di ripristino da fornire e modalità operative del servizio che garantiscano sicurezza per operatori e utenti della strada;	Max	55
a1	Strumentazione tecnologica ed informatica a supporto del personale intervenuto sul luogo del sinistro.	6 punti	
a2	Soluzioni operative adottate per le attività di bonifica da sostanze inquinanti	9 punti	
a3	Soluzioni operative e protocolli adottati per la gestione dei rifiuti	9 punti	
a4	Descrizione dell'organizzazione, delle caratteristiche e delle soluzioni operative adottate dalla Centrale Operativa (CO) che riceve la comunicazione del sinistro.	8 punti	
a5	Soluzioni operative finalizzate a ridurre le interferenze degli interventi con la viabilità esistente per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino post-incidente. Caratteristiche della strumentazione e della segnaletica per garantire la più adeguata visibilità dei "lavori in corso" e dispositivi di emergenza	8 punti	
a6	Indicazioni del numero e della dislocazione su territorio provinciale dei CLO al fine di ridurre i tempi di primo intervento per la segnalazione e messa in sicurezza del luogo del sinistro (si precisa che in questa fase non dovrà essere indicata l'impresa in governance)	15 punti	

B	Automezzi, attrezzature e prodotti impiegati nel servizio			Max 25 punti
	b1	Numero e caratteristiche tecniche dei Veicoli polifunzionali attrezzati (VPA) messi a disposizione del servizio	11 punti	
	b2	Numero e caratteristiche tecniche dei Veicoli operativi specifici (VOS) messi a disposizione del servizio	9 punti	
	b3	Descrizione delle attrezzature e dei prodotti messi a disposizione ed impiegate nel servizio, con riferimento particolare rispetto a questi ultimi alle caratteristiche di eco - compatibilità ed alle relative certificazioni possedute	5 punti	
C	Verifica e monitoraggio			Max 5 punti
	c1	Strumenti e procedure adottate per la gestione, la verifica e il monitoraggio della concessione, con riferimento particolare al raccordo con la stazione appaltante ed alle soluzioni informatiche per agevolare l'accesso alle informazioni	5 punti	
D	Servizi aggiuntivi offerti alla Provincia rispetto alle prescrizioni del Capitolato d'oneri senza alcun costo per l'Ente.			Max 15 punti
	d1	Azioni, interventi, attività e soluzioni aggiuntive/migliorative relative alla gestione tecnico-operativa del servizio con particolare riferimento ai ripristini di danneggiamenti effettuati dai veicoli sconosciuti. Gli interventi proposti devono essere descritti in modo dettagliato, avendo cura di precisare termini, tempi e modalità di attuazione, nonché quantità, obiettivi e misure organizzative/gestionali, in modo da apprezzare il grado di concretezza, utilità e realizzabilità. Le proposte migliorative verranno valutate anche in base alla loro portata innovativa.	15 punti	

La stazione appaltante apprezza l'originalità, la sintesi e l'effettiva aderenza del progetto alla specificità dell'affidamento in oggetto e del contesto territoriale.

Si invitano i concorrenti a non essere eccessivamente prolissi. A mero titolo orientativo e non vincolante si ritiene adeguato un progetto di 50 facciate.

L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta tecnica avviene assegnando un coefficiente compreso tra zero ed uno, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta. Ogni membro della Commissione assegnerà un coefficiente e poi verrà calcolata la media, con 3 cifre decimali. Tali coefficienti vengono moltiplicati per i punteggi massimi attribuibili e previsti per ogni parametro. La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito all'offerta tecnica. Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni parametro sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico. Gli stessi ed il relativo coefficienti saranno utilizzati dalla Commissione di gara per la valutazione del progetto tecnico

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Piu che buono	0,9
Buono	0,8
Più che sufficiente	0,7
Sufficiente	0,6
Non completamente adeguato	0,5
Limitato	0,4
Molto limitato	0,3
Minimo	0,2
Non valutabile	0,0

Art. 8 – Contenuto dell'Offerta

La presentazione dell'offerta dovrà avvenire, collegandosi al sito internet <https://start.toscana.it> accedendo, tramite SPID, CNS, CIE, alla piattaforma START ed individuando la procedura in oggetto.

In particolare, il concorrente dovrà caricare:

- la **Documentazione amministrativa**;
- la **Documentazione tecnica**;

Si ribadisce che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta devono essere in formato PDF e sottoscritti con Firma Digitale

Le modalità di prestazione del servizio proposte nella relazione dalla Ditta concorrente formeranno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione, obbligando il concessionario al loro pieno e assoluto rispetto.

Art. 9 – Documentazione richiesta per stipula del contratto

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell'aggiudicatario, della documentazione a comprova dell'allestimento dei Centri Logistici Operativi (CLO) dichiarati in sede di offerta. Nello specifico:

1) in caso di sedi relative a imprese contrattualmente collegate dovranno essere forniti i seguenti documenti:

- i contratti, in copia conforme, stipulati fra il concorrente aggiudicatario e le imprese incaricate della materiale esecuzione degli interventi dai quali risulti l'oggetto, la durata, gli obblighi reciproci connessi al servizio in concessione, l'inserimento stabile e coordinato dell'impresa/società nella struttura organizzativa del Concessionario, cui spetta la gestione organizzativa, il controllo, il coordinamento, la vigilanza ed al quale sono funzionalmente dipendenti. Si specifica che tali contratti dovranno avere una data di stipula;
- iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente;
- copia dei libretti dei mezzi che verranno utilizzati nell'esecuzione del servizio, così come dichiarati all'interno dell'offerta tecnica. Tali mezzi dovranno risultare intestati alle imprese operative contrattualmente collegate che li hanno in utilizzo e iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali a nome di queste ultime.

2) in caso di sedi territoriali gestite in proprio dal concorrente aggiudicatario:

- l'iscrizione in camera di commercio attestante l'avvenuta apertura di unità locali;
- i contratti di lavoro degli operatori dipendenti dal concorrente aggiudicatario in forza presso ciascuna sede;
- copia dei libretti dei mezzi che verranno utilizzati nell'esecuzione del servizio, così come dichiarati all'interno dell'offerta tecnica. Tali mezzi dovranno, in questo caso, risultare intestati all'impresa concorrente e iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali a nome di quest'ultima.

La Stazione appaltante assegnerà all'aggiudicatario un termine perentorio di 20 giorni per il deposito della predetta documentazione. La mancata consegna di quanto richiesto nel termine indicato costituisce manifestazione di volontà implicita dell'aggiudicatario di voler rinunciare all'affidamento de quo, con conseguente esclusione del medesimo.

Capo III CONTRATTO DI CONCESSIONE

Art. 10 – Stipula del Contratto

Il Contratto verrà stipulato mediante scrittura privata da sottoscrivere in modalità elettronica come disposto dall'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto ed in particolare:

- garanzia definitiva ex art. 117 del D.lgs. 36/2023;
- documentazione richiesta di cui all'art. 9 del presente Capitolato;
- ogni altro documento eventualmente richiesto.

Art. 11 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- a) il presente capitolato d'oneri;
- b) la proposta progettuale presentata dall'impresa aggiudicataria;
- c) il provvedimento di aggiudicazione;
- d) Garanzia definitiva ex art. 117 del D.Lgs 36/2023.

Art. 12 – Spese Contrattuali

Saranno a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto nonché relative alla stipulazione del contratto d'appalto secondo le modalità stabilite dall'Allegato I.4 e dall'art. 18, comma 10 del D.Lgs 36/2023.

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	esente
40.000 < 150.000	40
150.000 < 1000000	120
1.000.000 < 5.000.000	250
5.000.000 < 25.000.000	500
25.000.000	1.000

Art. 13 – Garanzia Provvisoria e Garanzia Definitiva

Ai sensi dell'art.106, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, per la partecipazione alla gara, il concorrente dovrà produrre una garanzia, denominata «garanzia provvisoria», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 1 per cento dell'importo a base di gara.

Tale garanzia provvisoria deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai sensi dell'art.117 comma 1 del D.Lgs 36/2023, per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara.

Su detta garanzia l'Amministrazione potrà rivalersi per gli oneri derivanti da qualsiasi inadempimento alle prescrizioni di cui alla convenzione.

La garanzia sarà svincolata allo scadere della concessione, previa attestazione da parte del RUP in ordine alla buona esecuzione del servizio.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca da parte dell'Amministrazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Capo IV

ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Art. 14 – Inizio e Durata dell'esecuzione

L'esecuzione del contratto avrà inizio dalla stipulazione dello stesso.

La durata dell'esecuzione è di anni 3 (tre) come previsto all'art. 4 del presente Capitolato.

Art. 15 – Obblighi del Concessionario del Servizio

Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente Capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie minime richieste dalla Provincia di Siena, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.

Il concessionario del servizio deve disporre dei presidi sul territorio provinciale in numero sufficiente a garantire i tempi di intervento offerti in sede di gara, da attivare all'occorrenza mediante utenza telefonica ad un numero verde, in servizio h 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale. Il concessionario si impegna a garantire tempi di risposta non superiori a un minuto.

Gli interventi del concessionario possono essere richiesti dal personale della Provincia di Siena e/o dagli organi di Polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili Urbani, ecc.), attraverso comunicazione ad apposita utenza telefonica. A tal fine dovrà essere attivato dal concessionario un numero verde per le richieste di intervento, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno.

I tempi di intervento dovranno essere contenuti (salvo casi eccezionali di comprovata impossibilità) dalla richiesta telefonica alla Centrale Operativa:

- *entro 30 (trenta) minuti per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 22:00, escluso il sabato;*

- *entro 45 (quarantacinque) minuti per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle ore 6:00, sabato e festivi dalle ore 0:00 alle ore 24:00.*

Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono.

Il concessionario dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale la Provincia di Siena possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso il concessionario si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, un tecnico sia come referente nella fase di richiesta di intervento, che come responsabile dell'esecuzione della bonifica e della successiva messa in sicurezza della circolazione stradale, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato alla Provincia di Siena per iscritto all'atto della firma del Contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto del concessionario, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

Il soggetto, incaricato di gestire la centrale operativa, deve essere in possesso della certificazione secondo uno dei seguenti standard: EN 15838 - UNI 11200 o ISO 18295- 1:2017 - ISO18295-2:2017.

Art. 16 – Obblighi in materia di tutela Ambientale

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto "dell'attività di ripristino post incidente", conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i..

Il concessionario si impegna inoltre, qualora l'addetto intervenuto sul luogo dell'incidente riscontri, danni cagionati alle strutture stradali o inquinamento ambientale per il quale sia necessaria l'attivazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006 ed informare tempestivamente la Provincia, producendo in seguito apposita relazione descrittiva.

Art. 17 – Obblighi del Concessionario nei confronti del Personale addetto

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare integralmente ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, richiesto nell'art. 1 del presente Capitolato, compresi gli eventuali contratti integrativi, e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi lavoratori, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi e i certificati di regolarità contributiva (DURC). Dovrà garantire l'inquadramento del personale impiegato nel livello corrispondente alla qualifica professionale adeguata alla lavorazione prestata.

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008, ed in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo. Dovrà inoltre:

- a) ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
- b) garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
- nomina, ed eventuale sostituzione, del personale del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 81/2008;
 - nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
 - adeguata documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008.

Il personale addetto su strada dovrà ricevere, preventivamente, a cura dell'aggiudicatario specifica formazione sulle modalità di svolgimento del Servizio con particolare riguardo a:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia della strada interessata da sinistro o altro evento, con aspirazione e asportazione di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;
- ripristino/sistemazione della segnaletica orizzontale o verticale, o di qualsivoglia altra struttura atta a garantire il normale svolgimento della circolazione veicolare;
- tecniche per garantire la circolazione in sicurezza, la presenza di cantieri su strade, e lo sgombero tempestivo della sede stradale

L'impresa deve certificare, prima dell'inizio della concessione e, periodicamente, a richiesta dell'Amministrazione Provinciale, l'organico addetto al servizio, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell'Amministrazione Provinciale di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

Art. 18 – Responsabilità e Assicurazione

L'aggiudicatario è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del Servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati. L'aggiudicatario dovrà dichiarare espressamente di sollevare l'Amministrazione Provinciale di Siena da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post-incidente.

L'aggiudicatario dovrà disporre di polizza assicurativa, con valore massimale di almeno Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00), a garanzia della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post-incidente e comunque di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del Servizio ed in conseguenza del Servizio medesimo potrà derivare all'Amministrazione Provinciale di Siena, a terzi e a cose.

L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Ai sensi dell'art.117 comma 10 del D.Lgs 36/2023, il concessionario è obbligato a consegnare copia della polizza assicurativa all'Amministrazione Provinciale almeno 10 giorni prima della stipula del contratto.

Art. 19 – Sicurezza nei Luoghi di Lavori

Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione è pari a Euro 0,00 (Euro zero/00) in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte dell'aggiudicatario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici e non è necessario redigere D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi).

Il personale incaricato dal concessionario, durante lo svolgimento del presente servizio, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (inclusa la data di nascita) e l'indicazione del Datore di lavoro.

È obbligo dell'aggiudicatario rispettare le norme contenute nel D.Lgs 81/2008 *“Attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, il concessionario è tenuto, come citato dal citato decreto 81/08, ad elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Infine, nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) del D.Lgs 81/2008, l'Amministrazione Provinciale rimane a disposizione del concessionario per ogni altra eventuale informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 20 – Controlli e Vigilanza in corso d'esecuzione

Il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale e su semplice richiesta della stessa, documentazione idonea a comprovare le prestazioni svolte, con indicazione della tipologia di attività eseguita, della data di esecuzione e del relativo orario (come riportato all'art.2 del Capitolato).

L'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato è sottoposta alla vigilanza e al controllo dell'Amministrazione Provinciale.

In particolare, l'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di provvedere a:

- a) far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del contratto di concessione;
- b) esaminare, in genere, l'andamento del servizio con particolare riferimento alla funzionalità e alla congruità dei servizi resi, all'idoneità e professionalità degli addetti e al rispetto di quanto concordato tra le parti;
- c) rilevare e segnalare tempestivamente le eventuali anomalie e inadempienze del soggetto concessionario.

Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi della Provincia.

Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa concessionaria, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'Impresa dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente capitolato.

Il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Art. 21 – Richiami e Diffide in corso d'esecuzione

L'impresa che durante l'esecuzione del servizio da motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

Art. 22 – Sciopero

Il concessionario è tenuto a comunicare, almeno due giorni prima, l'adesione ad eventuali scioperi anche relativamente alle strutture operative utilizzate per l'esecuzione del servizio.

Art. 23 – Accesso alla Documentazione relativa l'intervento

Ai fini della massima trasparenza all'attività svolta, l'aggiudicatario accorderà alla Provincia di Siena la possibilità di consultazione della propria banca dati, anche in modalità telematica, garantendo un accesso protetto da procedura di login e password, nel rispetto delle norme per la tutela della privacy dei soggetti coinvolti nelle operazioni (Regolamento UE 2016/679).

Capo V **PENALITA'**

Art. 24 – Penalità: fattispecie e importi

Nel caso in cui il Servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A.R. o fax o posta elettronica certificata, invitando la ditta ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che il Servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni.

Ove siano accertati da parte dell'Amministrazione Provinciale casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l'Amministrazione si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del Servizio e del danno d'immagine provocato alla Provincia di Siena, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate:

- a) in caso di prestazione non resa (mancato intervento sul luogo del sinistro) o resa in modo difforme da quello previsto nel contratto si applicherà una penale di € 2.000,00;
- b) ritardo sui tempi di intervento superiori a 15 minuti rispetto a quelli previsti nel contratto e/o inesatta comunicazione dell'orario di arrivo sul posto:
 - alla prima infrazione, contestazione formale;
 - alla seconda infrazione, applicazione di una penale di € 500,00;
 - dalla terza infrazione, applicazione di una penale di € 1.000,00;

Qualora nel corso del Servizio si verificano gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 35, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

L'Amministrazione Provinciale riterrà l'aggiudicatario responsabile della corretta esecuzione degli interventi di base per la sicurezza della circolazione eseguiti dalle strutture operative deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post-incidente.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. È fatto sempre salvo il diritto dell'Amministrazione Provinciale al risarcimento di eventuali, ulteriori danni e all'affidamento a terzi dell'esecuzione in danno dell'aggiudicatario.

Per il pagamento delle penali, il risarcimento o l'esecuzione in danno di cui all'articolo 27, l'Amministrazione Provinciale può rivalersi sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 25 – Penalità: modalità di applicazione

Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sulla cauzione definitiva. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte dell'aggiudicatario, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione viene comunicato mediante raccomandata A.R. o fax o posta elettronica certificata con invito a reintegrare la cauzione stessa.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% del valore complessivo del contratto e nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'affidatario.

Capo VI

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 26 – Revoca della concessione – Risoluzione del contratto e recesso

È prevista la revoca del contratto di concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Inoltre, fermo restando quanto previsto dagli artt. 1453 e ss. del codice civile, il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio, si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando la Provincia di Siena e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- b) nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un termine assegnatogli dalla Provincia mediante diffida a adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o adempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del servizio, nel caso di reiterate inadempienze da parte del concessionario nell'esecuzione degli interventi che abbiano dato luogo ad esecuzione in danno e/o all'applicazioni di penali; la Provincia incamera la cauzione definitiva;
- c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; la Provincia incamera la cauzione definitiva;
- d) ricorso alla sub-concessione del servizio stabilito al punto 8 dell'art. 6 del capitolato, alla cessione del contratto in deroga a quanto stabilito all'art. 27 del presente capitolato; la Provincia incamera la cauzione definitiva;
- e) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dalla Provincia per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; la Provincia incamera la parte restante della cauzione;
- f) inosservanza delle leggi in materia di rapporto di lavoro, regolarità contributiva, di assunzione e retribuzione del personale, in materia ambientale, in materia di sicurezza la salute e la tutela dei lavoratori, la Provincia incamera la cauzione definitiva;
- g) inosservanza degli obblighi assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali; la Provincia incamera la cauzione definitiva;
- h) ove la Provincia, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; l'Impresa concessionaria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- i) violazione degli obblighi indicati nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici della Provincia di Siena, e all'art. 2, comma 3, del codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della ditta aggiudicataria, costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;
- j) qualora vengano elevate più di 10 penalità in un anno;
- k) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

In ogni caso è fatto salvo il diritto della Provincia di Siena di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ai sensi del Decreto-legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13 il contratto di servizio potrà essere recesso nell'immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'amministrazione Provinciale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico

La Provincia si riserva la facoltà di recedere dalla concessione ai sensi dell'art. 190 del D. Lgs. n. 36/2023 e con le modalità ivi descritte.

In caso di recesso unilaterale da parte del concessionario, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche negli eventuali maggiori costi per un nuovo affidamento.

Art. 27 – Esecuzione in Danno

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire l'intervento o gli interventi richiesti in tutto o in parte, l'Amministrazione Provinciale potrà incaricare un altro diverso altro operatore economico, previa comunicazione all'inadempiente e addebiterà a questi i costi e i danni derivanti dall'omessa esecuzione totale o parziale degli interventi.

Art. 28 – Divieti

È fatto espresso divieto all'aggiudicatario del Servizio di sospendere l'esecuzione del Servizio, se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra lo stesso aggiudicatario e le Assicurazioni dei danneggiati.

È vietata la cessione anche parziale del contratto. Tale ipotesi si configura anche nel caso in cui l'aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 29 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n.136/2010 e s.m.i., sia nei rapporti verso la Provincia di Siena sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

Art. 30 – Variazione della Ragione Sociale

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione Provinciale qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione, ecc.).

La Provincia di Siena non si assume la responsabilità per il ritardo nella comunicazione delle predette informazioni.

Art. 31 – Modalità del Provvedimento di Risoluzione

La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.

L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma precedente, sono trasmessi all'impresa mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata, nel domicilio legale indicato in contratto salve le disposizioni della Legge n. 241 del 07/08/1990 e che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Capo VII **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 32 – Disposizioni Anticorruzione e Antimafia

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013, e del Codice di Comportamento della Provincia di Siena, gli obblighi di condotta contenuti negli stessi sono estesi, per quanto, compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

La violazione dei predetti obblighi potrà configurare causa di risoluzione del contratto ai sensi del precedente art. 26 "Risoluzione del contratto"

Inoltre, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, comma 16 ter): "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti." Ai sensi dell'art. 1, comma 52, della L. n. 190 del 2012, l'amministrazione verificherà, prima della stipula del contratto o dell'autorizzazione del subappalto, l'iscrizione della ditta aggiudicataria o del subappaltatore a ciò tenuti nelle c.d. "white lists" della Prefettura di competenza.

Art. 33 – Trattamento dei Dati

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (*Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018*)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("*GDPR*" o anche "*Normativa Applicabile in Materia di Protezione dei Dati*"), la Provincia di Siena fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali forniti dagli operatori economici e/o acquisiti presso terzi l'eventuale gestione del contratto affidato.

In tale sede potranno o dovranno essere raccolti e trattati dati personali relativi all'operatore, ai suoi dipendenti, collaboratori e agli eventuali subappaltatori

Art. 34 – Norme di Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, nelle leggi vigenti in materia di gare d'appalto e contratti pubblici, di tutela del personale, di imposte e tasse, di tutela e sicurezza e nel codice della strada.

Art. 35 – Controversie e Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione od interpretazione del presente capitolato, le parti riconoscono che il Foro competente è quello di Siena.

È esclusa il ricorso all'arbitrato.